

CITTÀ di MARANO di NAPOLI

Città Metropolitana di NAPOLI

AREA AMMINISTRATIVA

DOTT.SSA PAOLA PUCCI 081/5769226- Dirigente ad interim Area Amministrativa

SETTORE: AA.GG.

DETERMINA

<p style="text-align: center;"><u>.12.2020</u></p> <p>N°: 150 18/12/2020 prot. di Area // prot. generale 1185</p>	<p>Determina di impegno spesa per Patrocinio legale di dipendente, ex art. 28 C.C.N.L. del 14.09.2000</p>
--	---

...Accertamento di entrata - ...Prenotazione d'impegno - ...Impegno di spesa - ...Liquidazione di spesa -
- X...Org. e gestione del personale - ...Determinazione a contrarre - ...Programmazione

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico dirigenziale ad interim allo scrivente è avvenuto con il decreto del Sindaco n. 28 del 10/07/2020, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/00.

Con Deliberazione di C.S. n. 204 del 16/10/2018 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario ex art. 246 D.Lgs. 267/2000.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 29.10.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

L'ultimo Rendiconto di Gestione è quello relativo all'anno 2019 (Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 19/10/2020). Poiché tale Rendiconto presenta un disavanzo di amministrazione si rende applicabile l'art. 151 comma 5 del D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dal dott. Renato Spedalieri, Responsabile del Settore Personale dell'Ente.

Il procedimento è stato avviato su richiesta del dipendente matricola n. 430.

PREMESSO che:

- con nota n. prot. 22248 del 17/08/2020 ad oggetto: *"Richiesta assunzione a carico del Comune di Marano di Napoli di patrocinio legale, ai sensi dell'art. 28 del CCNL Regioni-Autonomie locali del 14.09.2000, nel procedimento penale n. 7629/2019 RG GIP presso il Tribunale di Napoli Nord di Aversa"*, il dipendente *de quo* inoltrava istanza di patrocinio legale per fatti occorsi in servizio;

- con la stessa nota il dipendente medesimo chiedeva inoltre all'Amministrazione di esprimere il proprio gradimento sulla nomina del difensore di fiducia, individuato nella persona del legale nominato d'ufficio, avv. Giuseppe Andreozzi, con studio in via Ettore Corcioni, n. 140 Aversa (Ce);

- in seguito ad udienza avvenuta in data 30.09.2020 il G.I.P. accoglieva la richiesta di archiviazione del procedimento penale avanzata dal P.M. per insussistenza di profili di rilevanza penale;

ACQUISITA la nota Prot. 33738 del 18.11.2020 con la quale il dipendente matr. 430, alla luce di quanto premesso, ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa;

RICHIAMATO:

- l'art. 28 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.09.2000 che dispone:
"1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio".

DATO ATTO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 19.08.2020 ad oggetto: *"Patrocinio legale inerente procedimento a carico di un dipendente comunale ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 14.09.2000"* veniva accolta la predetta istanza di patrocinio legale avanzata dal dipendente per atti e fatti posti in essere dallo stesso nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio;
- relativamente alla delibera in parola venivano rilasciati pareri favorevoli in ordine tecnico e contabile dal dirigente *pro-tempore*;
- con la medesima delibera l'Ente inoltre esprimeva il proprio gradimento nei confronti del summenzionato legale nominato d'ufficio, di fiducia del dipendente;

ATTESO che:

- l'assunzione a carico dell'Ente dell'onere inerente l'assistenza legale del dipendente può essere riconosciuta qualora il dipendente convenuto in giudizio non sia portatore di interessi suoi propri, bensì di un interesse altruistico che si riversa a beneficio della collettività di cui l'Ente è espressione e pertanto, nell'ipotesi in cui egli sia chiamato a rispondere del suo operato pubblico in sede penale e civile, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lo lega all'Ente di appartenenza;
- detta assunzione non è automatica, ma resta subordinata al verificarsi di una serie di presupposti e di valutazioni che l'Ente è tenuto ad operare e che, in assenza di apposito Regolamento comunale, sono stati considerati gli orientamenti operativi dell'Aran. In particolare, ai fini dell'applicazione dell'art. 28 CCNL del 14.09.2000, la risposta RAL 029 suggerisce alle amministrazioni la verifica delle seguenti condizioni:
 - l'Ente sia stato puntualmente e tempestivamente informato dal lavoratore interessato sui contenuti del contenzioso;
 - l'Ente abbia preventivamente ritenuto che non sussista conflitto di interessi;
 - l'Ente abbia deciso di assumere ogni onere della difesa sin dall'apertura del procedimento;
 - il legale per la difesa del dipendente sia stato individuato con il gradimento anche dell'Ente;
- ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio legale, l'art.28 non richiede la sussistenza di una particolare sentenza definitiva di assoluzione, ma si limita a stabilire, invece, che l'ente deve ripetere dal lavoratore interessato gli oneri sostenuti in ogni stato e grado del giudizio in presenza di una sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave;

VISTE: La sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 02/08/2004, n. 5367, che ha riconosciuto la possibilità del rimborso delle spese legali per i procedimenti penali, civili o amministrativi sostenuti da un dipendente per fatti inerenti all'esercizio delle sue funzioni anche nel caso di archiviazione intervenuta in fase istruttoria, in assenza di ipotesi di conflitto di interessi con il dipendente medesimo;

- la sentenza n. 23904/2007 della Corte di Cassazione, sez. Lavoro la Suprema Corte che, nel richiamare la citata sentenza n. 5367/2004, ha ritenuto che la rimborsabilità delle predette spese sia possibile qualora il dipendente sia stato "assolto da qualsiasi giudizio di responsabilità occorsogli per causa di servizio" e "sul presupposto dell'effettiva mancanza di un qualsiasi conflitto di interessi fra lo stesso e l'amministrazione, presupposto da valutarsi alla stregua della statuizione definitiva che esclude ogni profilo di responsabilità, non solo penale ma anche disciplinare del soggetto interessato". In caso di archiviazione del procedimento, il supremo Organo ha sostenuto che, poiché tale provvedimento può essere adottato non solo nel caso in cui risulti infondata la notizia di reato ai sensi dell'art. 408 c.p.p., ma anche nelle diverse ipotesi previste dall'art. 411 c.p.p. (mancanza di una condizione di procedibilità, il fatto non è previsto dalla legge come reato) occorrerà "accertare, in relazione al contenuto dell'atto se il provvedimento del giudice penale abbia escluso ogni profilo di responsabilità del dipendente".

- in base alla succitata sentenza della Corte di cassazione., come meglio esplicitato nel parere del *Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali* del 25/09/2015, il decreto di archiviazione "può essere adottato non solo nel caso in cui risulti infondata la notizia di reato, ai sensi dell'articolo 408 c.p.p., ma anche nelle diverse ipotesi previste dall'articolo 411 c.p.p." rendendo in quest'ultimo caso (mancanza di una condizione di procedibilità, il fatto non è previsto dalla legge come reato) necessari "accertare, in relazione al contenuto dell'atto, se il provvedimento del giudice penale abbia escluso ogni profilo di responsabilità del dipendente".

LETTO l'Avviso di procedimento penale n. 7908/17 r.g.n.r. – n. 7629/19 r.gip, depositato agli atti dell'Ufficio, allegato alla richiesta del dipendente matr. 430, acquisita al prot. 22248 il 17.08.2020;

DATO ATTO che l'Ordinanza di archiviazione del Tribunale di Napoli Nord, Sez. Giudice per le indagini preliminari, del procedimento pen. n. 7908/17 e 7629/2019 emessa il 30/09/2020 e depositata il 03/10/2020 è stata disposta ai sensi dell'art. 408 c.p.p. (archiviazione per infondatezza notizia di reato);

RILEVATO che poiché l'archiviazione è stata disposta ai sensi dell'art. 408 c.p.p., questo Comune può, come confermato dal parere soprarichiamato, procedere alla refusione delle spese legali, purché ricorrano tutte le condizioni previste dal richiamato art. 28, ovvero: tutela dei propri diritti e della propria immagine; sussistenza di fatti o di atti direttamente connessi all'espletamento dell'incarico; carenza di ipotesi di conflitto di interessi, come in tutti i casi in cui vi sia contrasto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dal dipendente, accordo preventivo sulla scelta del legale;

CONSIDERATO inoltre che:

- gli atti ed i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale sono effettivamente stati posti in essere dal dipendente *de quo* nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio, in diretto rapporto con le mansioni svolte, per i quali non è stato riscontrato alcun comportamento lesivo della posizione dell'Ente;

- il dipendente ha puntualmente e tempestivamente informato l'Ente dell'avvenuta notifica dell'udienza;

- l'operato del dipendente si è svolto nel pieno rispetto dei principi di correttezza, legittimità e imparzialità, nonché privo di margini di discrezionalità, con conseguente esclusione di qualsivoglia ipotesi di responsabilità disciplinare o di condotta sanzionabile;

- non si ravvisa alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse tra il dipendente e l'Amministrazione tipizzate dalla normativa e dalla letteratura giuridica – secondo quanto previsto dalle L. 241/90, Dlgs 165/2001, "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" d.P.R. n. 62/2013, né si ravvisano ipotesi ulteriori, rilevando una piena coincidenza di interessi tra il dipendente e l'amministrazione di appartenenza ed una gestione conforme al principio di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97, Cost.;

VISTA la *Comm. Spec. 6 maggio 1996, n. 4 del Consiglio di Stato*, secondo cui l'entità del rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti debba trovare il proprio limite naturale nelle spese legali ammesse dalla legge;

VISTE le fatture del legale individuato, n. 3 PR del 03/09/2020 e n. 5 del 19/10/2020 rispettivamente di € 500,00 e di € 791,68, pari a complessivi **€ 1.291,68** corrispondenti al seguente onorario dettagliato :

- Studio Controversia: € 405,00
- Fase decisionale: € 675,00

Compenso tabellare	€	1.080,00
Spese generali	€	162,00
Cassa previdenziale	€	49,68

RITENUTO:

- necessario ed opportuno per l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi nonché della propria immagine, assumere gli oneri di difesa ed in particolare quelli per la rappresentanza legale dell'interessato, sussistendo tutte le condizioni per tale assunzione;
- che la parcella di cui sopra del legale individuato sia in linea con i parametri forensi minimi di cui all'allegato del *Decreto n. 55 del 10.03.2014* come modificato dal *Decreto n. 37 del 08.03.2018*,

ACCERTATO che al bilancio pluriennale 2020-2022 è presente il Capitolo 124.4 "Rimborso spese legali", dotato di sufficienti risorse;

VISTI:

- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90 e ss.mm.ii., in particolare come modificata dalla L. 190/2012;
- il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il d.P.R. n. 62/2013
- il CCNL del 14.9.2000;

RICHIAMATI altresì:

- i Decreti MEF n. 55 del 10.03.2014 come modificato dal Decreto n. 37 del 08.03.2018;

CITTÀ di MARANO di NAPOLI

Città Metropolitana di NAPOLI

- la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 14/4/2000, n. 2242;
- la Comm. Spec. del Consiglio di Stato n. 4 del 6 maggio 1996;

Il responsabile del procedimento:

- dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, con i destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. 241/90 e dell'art. 5 del "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli";
- propone l'adozione di provvedimenti in conformità alla presente istruttoria, attestando, ai sensi della legge 241/90 (art. 1) e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e la veridicità degli atti predisposti.

il Responsabile del Settore Bilancio e Personale

dott. Renato Spedaliere



IL DIRIGENTE

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'Istruttore ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTA ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;


ATTESTA altresì:

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di Gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente;
4. che l'adozione del presente provvedimento è volta a garantire l'esercizio della seguente funzione fondamentale del Comune: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, e che la spesa derivante dallo stesso, come autorizzata nel dispositivo, è stata quantificata nella misura strettamente indispensabile a garantire l'assolvimento della predetta funzione fondamentale;
5. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della l. 190/2012;

DICHIARA di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marano di Napoli.

Il Dirigente *ad interim*

dott.ssa Paola Pucci



DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90; ovvero di:

1. DARE ATTO che il procedimento penale n. 7908/17 r.g.n.r. – n. 7629/19, si è concluso con l'Ordinanza di archiviazione del Tribunale di Napoli Nord, Sez. Giudice per le indagini preliminari, del procedimento pen. n. 7908/17 e 7629/2019 emessa il 30/09/2020 e depositata il 03/10/2020 disposta ai sensi dell'art. 408 c.p.p.
2. ASSUMERE, a tutela degli interessi nonché dell'immagine dell'Ente, gli oneri di difesa e di rappresentanza legale del dipendente matr. 430, sussistendo tutte le condizioni per tale assunzione;
3. RICONOSCERE, per le motivazioni e finalità rese in narrativa che qui devono intendersi ripetute e trascritte, al dipendente matr. 430 il diritto al rimborso delle spese legali sostenute nel predetto giudizio penale;
4. IMPEGNARE la somma omnicomprensiva di € 1.291,68, imputandola al Cap. 124.4 del Bilancio 2020, e LIQUIDARE la stessa a favore del dipendente dell'Ente matr. 430 per le spese già sostenute a saldo dell'attività svolta dall'Avvocato di comune gradimento Giuseppe Andreozzi, con studio in via Ettore Corcioni, n. 140 Aversa (Ce), in merito al Procedimento penale n. 7908/17 r.g.n.r. – n. 7629/19 r.gip, giuste fatture n. 03 PR del 03/09/2020 e n. 5 PR del 19/10/2020;
5. DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento all'Area Economico Finanziaria per l'acquisizione del prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000, nonché all' Ufficio di Segreteria Amministrativa per gli adempimenti consequenziali;
6. DARE ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs n. 118/2011, Allegato n. 4/2, la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere;
7. DISPORRE altresì:
 - la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;
 - la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale;
 - la pubblicazione dei dati essenziali negli appositi link predisposti nel sito web istituzionale.

Il DIRIGENTE *ad interim*

Dott.ssa Paola Pucci

Paola Pucci

Il Dirigente dell'Area economico finanziaria appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 151 del D. Lgs. 267/2000. Addì _____

Determinazione n° 150 del 18-12-2020 Oggetto Patrimonio legale protetto

Capitolo (intervento – risorsa)

124.4
[firma]

N° Impegno/Accertamento

I-4559/20

Importo Euro

€1.291,68

Dirigente dell'Area Ec. Finanziaria

Paola Pucci